



Editore: ANCE LA SPEZIA S.r.l.



Cassa Edile Spezzina



Comitato Paritetico
Territoriale della Spezia



ANCE LA SPEZIA
Gruppo Giovani



Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati
della Provincia della Spezia



Ordine degli Ingegneri
della Spezia



Ordine degli Architetti,
Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori
della Spezia

Quaderno della Sicurezza

Adempimenti per un cantiere sicuro

Con il patrocinio di :



Prefettura
Ufficio Territoriale
del Governo della Spezia



Provincia della Spezia



Comune della Spezia



Cassa Edile Spezzina



Comitato Paritetico
Territoriale della Spezia



ANCE LA SPEZIA
Gruppo Giovani



Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati
della Provincia della Spezia



Ordine degli Ingegneri
della Spezia



Ordine degli Architetti,
Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori
della Spezia

Quaderno della Sicurezza Adempimenti per un cantiere sicuro

Editore: ANCE LA SPEZIA S.r.l.

Grafica: Centro Pubblicità La Spezia
Stampa: Tipografia

Comitato Scientifico:

- Lorenzo Fumanti** ☐ *presidente Gruppo Giovani Imprenditori ANCE LA SPEZIA*
Giuliana Lucchini ☐ *delegata Gruppo Giovani Imprenditori ANCE LA SPEZIA*
Francesca Manfredi ☐ *delegata Gruppo Giovani Imprenditori ANCE LA SPEZIA*
Giuseppe Brusacà ☐ *vicepresidente Ordine Architetti P.P.C. della Spezia*
Sabrina Cavana ☐ *delegata Ordine Architetti P.P.C. della Spezia*
Stefano Pasquali ☐ *consigliere Ordine degli Ingegneri della Spezia*
Riccardo Bertucci ☐ *consigliere delegato Collegio dei Geometri Provincia della Spezia*
- Erika Zampini** ☐ *Coordinamento*

Benchè il comitato scientifico abbia curato con la massima attenzione la preparazione della pubblicazione, i componenti dello stesso e la casa editrice, declinano ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazioni ivi comprese.

INTRODUZIONE

Il tema della sicurezza nei cantieri edili è un argomento che sempre più coinvolge sia le coscienze e l'attività professionale di chi è coinvolto nel processo costruttivo.

Le numerose norme che intervengono sulla materia e la loro complessa articolazione creano difficoltà in molti operatori del settore sia di conoscenza che conseguentemente di applicazione.

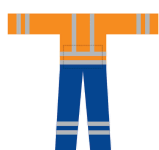
Su iniziativa del Gruppo Giovani di ANCE LA SPEZIA, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, è stato costituito un comitato scientifico che ha predisposto uno strumento agile per avere sempre a portata di mano un quadro, sia pur sintetico, delle normative vigenti in materia e della loro applicazione.

Obiettivo del comitato è fornire un contributo per sostenere, nel compito di incrementare la sicurezza, tutti i soggetti che a vario titolo ricoprono ruoli e hanno responsabilità nell'ambito del cantiere edile.

E' stato possibile stampare questa pubblicazione grazie al fattivo contributo del Comitato Paritetico alla Prevenzione Infortuni della Spezia e della Cassa Edile Spezzina, enti costituiti fra ANCE LA SPEZIA e FENEAL – UIL, FILCA-CISL e FILLEA - CGIL.

Si ringrazia il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco della Spezia per aver patrocinato l'iniziativa.

Infine un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Prefetto che con il Suo patrocinio ha conferito rilevanza e prestigio al "Quaderno della Sicurezza".



Il documento, corredato di allegati, è disponibile on line sul sito di ANCE LA SPEZIA: www.ancelaspezia.it

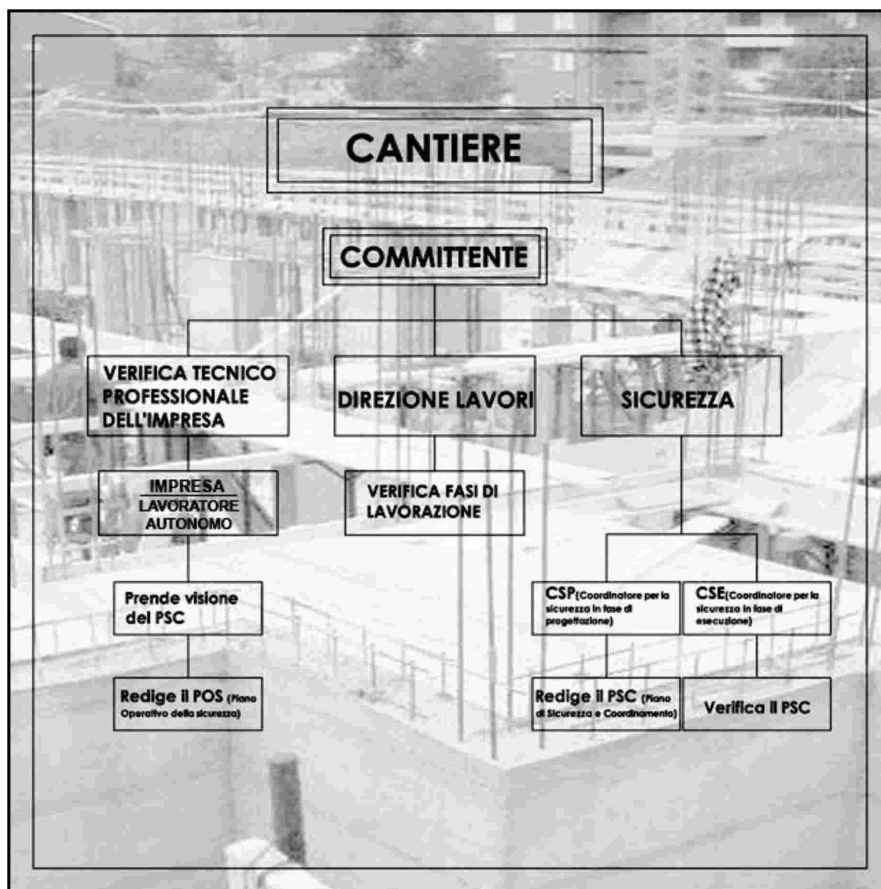
Gli iscritti alla mailing list di ANCE LA SPEZIA saranno avvisati via mail appena si renda disponibile una nuova versione aggiornata del "Quaderno della Sicurezza".
Per iscriversi seguire le istruzioni presenti sul sito.



I RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 3
CAP. 1 - LE DEFINIZIONI	pag. 3
CAP. 2 –GLI OBBLIGHI DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA	pag. 5
2.1 – Obblighi del Committente	pag. 5
2.2 – Obblighi del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	pag. 9
PSC (piano di sicurezza e coordinamento)	pag. 9
PROGETTO DI CANTIERE	pag. 10
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	pag. 10
2.3 – Obblighi del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione(CSE)	pag. 11
2.4 – Obblighi del Preposto	pag. 11
CAP. 3 –IL LAVORATORE AUTONOMO, L’IMPRESA E IL CANTIERE	pag. 12
3.1 – Definizione di “Lavoratore autonomo”, ”Impresa”, “Impresa Artigiana”	pag. 12
3.2 – Obblighi del Datore di Lavoro	pag. 12
POS	pag. 13
PIMUS	pag. 13
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)	pag. 16
MACCHINE	pag. 17
IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE	pag. 19
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI	pag. 19
CAP. 4 – IL LAVORATORE E GLI ORGANISMI PARITETICI	pag. 21
4.1 – Obblighi del lavoratore	pag. 21
4.2 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	pag. 21
4.3 – Organismi Paritetici	pag. 22
CAP. 5 – L’IGIENE DEL LAVORO	pag. 23
5.1 – Rumore	pag. 23
5.2 – Vibrazioni	pag. 23
5.3 – Polveri, Fibre, Fumi e Gas	pag. 23
5.4 – Sostanze Chimiche	pag. 23
CAP. 6 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	pag. 25
CAP. 7 – LE SANZIONI	pag. 26
CAP. 8 – IL DURC	pag. 27
BIBLIOGRAFIA	pag. 28



DIAGRAMMA



SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

		LAVORI PUBBLICI		LAVORI PRIVATI			
Numero delle imprese		1	>1	1	>1	a cura di:	Riferimenti Normativi
ADEMPIMENTI	Verifica di idoneità Tecnico - Professionale	SI	SI	SI	SI	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 90 comma 9, art. 97 e All. XVII D.Lgs. 81/2008 (3)
	Notifica preliminare	SI (1)	SI	SI(1)	SI	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 99 D.Lgs. 81/2008
	Nomina dei Coordinatori Progettazione ed esecuzione	No	SI	No	SI (2)	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 90 commi 4 e 5 D.Lgs. 81/2008
	Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo	No	SI	No	SI (2)	Coordinatori	art. 91 commi 1 lett. a) e b) - art. 92 comma 2 D.Lgs. 81/2008
	Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza	SI	NO	NO	NO	Impresa appaltatrice	art. 131 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006
	Redazione del Piano Operativo di Sicurezza POS	SI	SI	SI	SI	Imprese esecutrici (tutte)	art. 96 comma 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008
	Stima dei Costi della Sicurezza	SI*	SI**	NO	SI**	* a cura della Stazione Appaltante ** a cura del C.S.P.	All. XV - punto 4 D.Lgs. 81/2008

(1) La notifica deve essere inviata se l'entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno [art. 99 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008]

(2) Per i lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l'esecuzione, nominato prima dell'inizio dei lavori, redige il P.S.C. e il fascicolo [art. 90 comma 1 e art. 92 comma 2) D.Lgs. 81/2008]

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori



RIFERIMENTI NORMATIVI



I primi riferimenti normativi riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro risalgono agli anni 1955 e 1956 con il DPR 457/55 che tratta la normativa in generale, il DPR 303/56 riguardante l'igiene sul lavoro e il DPR 164/56 riguardante la normativa sui ponteggi.

Si dovrà attendere circa 40 anni per l'introduzione di tre Decreti Legislativi a matrice europea: D.Lgs. 277/91 che introduce per la prima volta l'obbligo formativo, il D.Lgs.626/94 che introduce i primi concetti di rischio, pericolo, esposizione, metodologie di valutazione del rischio e contiene i principi per la gestione della sicurezza di un'impresa per tutti i settori compresa l'edilizia e infine il D.Lgs.494/96 che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Il 30 aprile 2008 è stato approvato il D.Lgs. 81/2008, d'ora in avanti definito Testo Unico che riordina la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.



CAP.1 - DEFINIZIONI (Art. 2 e Art. 89 del Testo Unico)



Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per : ☐



CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE, di seguito denominato “**CANTIERE**” : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Testo Unico; ☐



COMMITTENTE : il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; ☐



RESPONSABILE DEI LAVORI : soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; ☐



LAVORATORE AUTONOMO : persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; ☐



Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.91 del Testo Unico; ☐



Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)** : soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.92 del Testo Unico, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; ☐



UOMINI-GIORNO: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; ☐



PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA : il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del Testo Unico; □



IMPRESA AFFIDATARIA : impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; □



IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE : possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera; □



LAVORATORE : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; □



DATORE DI LAVORO : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; □



PREPOSTO : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; □



RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; □



MEDICO COMPETENTE : medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; □



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) : persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; □



ORGANISMI PARITETICI : organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini perfezionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.



2.1 - Obblighi del Committente

Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, conservazione, ristrutturazione, ecc. Il Committente dell'opera edilizia deve adempiere ai seguenti obblighi :

1) Verificare i requisiti tecnico-professionali di idoneità dell'impresa con la quale stipula il contratto d'appalto;

2) Fornire all'appaltatore le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera;

3) Assicurare cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committente .

I compiti del committente vengono definiti già in fase di progettazione :

- Prevedere sempre la durata dei lavori ;
- Verificare i requisiti tecnico-professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori ;
- Trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento all'impresa affidataria e questa lo trasmette ai subappaltatori ;
- Inviare la notifica preliminare quando richiesto;
- Nominare i coordinatori per la sicurezza

Si definisce **NOTIFICA PRELIMINARE** quel documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori, elaborato conformemente all'allegato XII del Testo Unico , nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi :

◆ Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea come si evince dall'art. 90, comma 3, del Testo Unico;

◆ Cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica ricadono poi nell'articolo citato sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

◆ Cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. La notifica preliminare deve contenere tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori :

- ◆□ data della comunicazione;
- ◆□ indirizzo del cantiere;
- ◆□ committente : nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva ;
- ◆□ natura dell'opera;
- ◆ responsabile dei lavori : nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva ;
- ◆□ coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera : □
nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva ;
- ◆□ coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera : □□
nome, indirizzo, codice fiscale o partita iva ;

- ◇□ data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;;
- ◇□ durata presunta dei lavori in cantiere;
- ◇□ numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- ◇□ numero massimo presunto dei lavoratori autonomi sul cantiere;
- ◇□ identificazione delle imprese già selezionate;
- ◇□ ammontare complessivo presunto dei lavori.

Il **committente** può parzialmente esimersi da questi compiti nominando il **RESPONSABILE DEI LAVORI**, figura incaricata per la progettazione, esecuzione e controllo dell'esecuzione dell'opera, dopodichè nomina i due coordinatori : □



COORDINATORE della sicurezza in fase di **PROGETTAZIONE** (CSP), che predispone il PSC, nei seguenti casi:

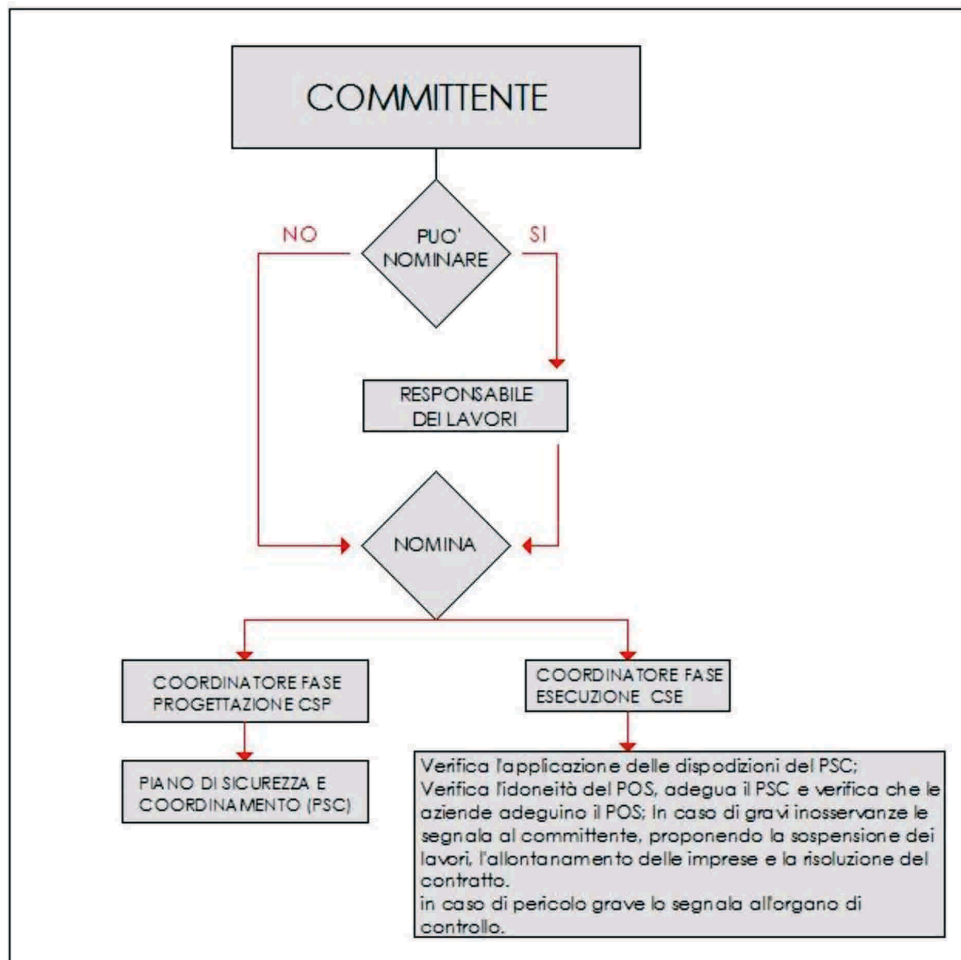
-Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea □



COORDINATORE della sicurezza in fase di **ESECUZIONE** (CSE) che ne garantisce l'applicazione. Il CSE non può essere né il datore delle imprese esecutrici, né un suo dipendente, né il RSPP designato dallo stesso.

Il committente dovrà quindi verificare che i coordinatori da lui nominati adempiano ai loro doveri .

COMMITTENTE



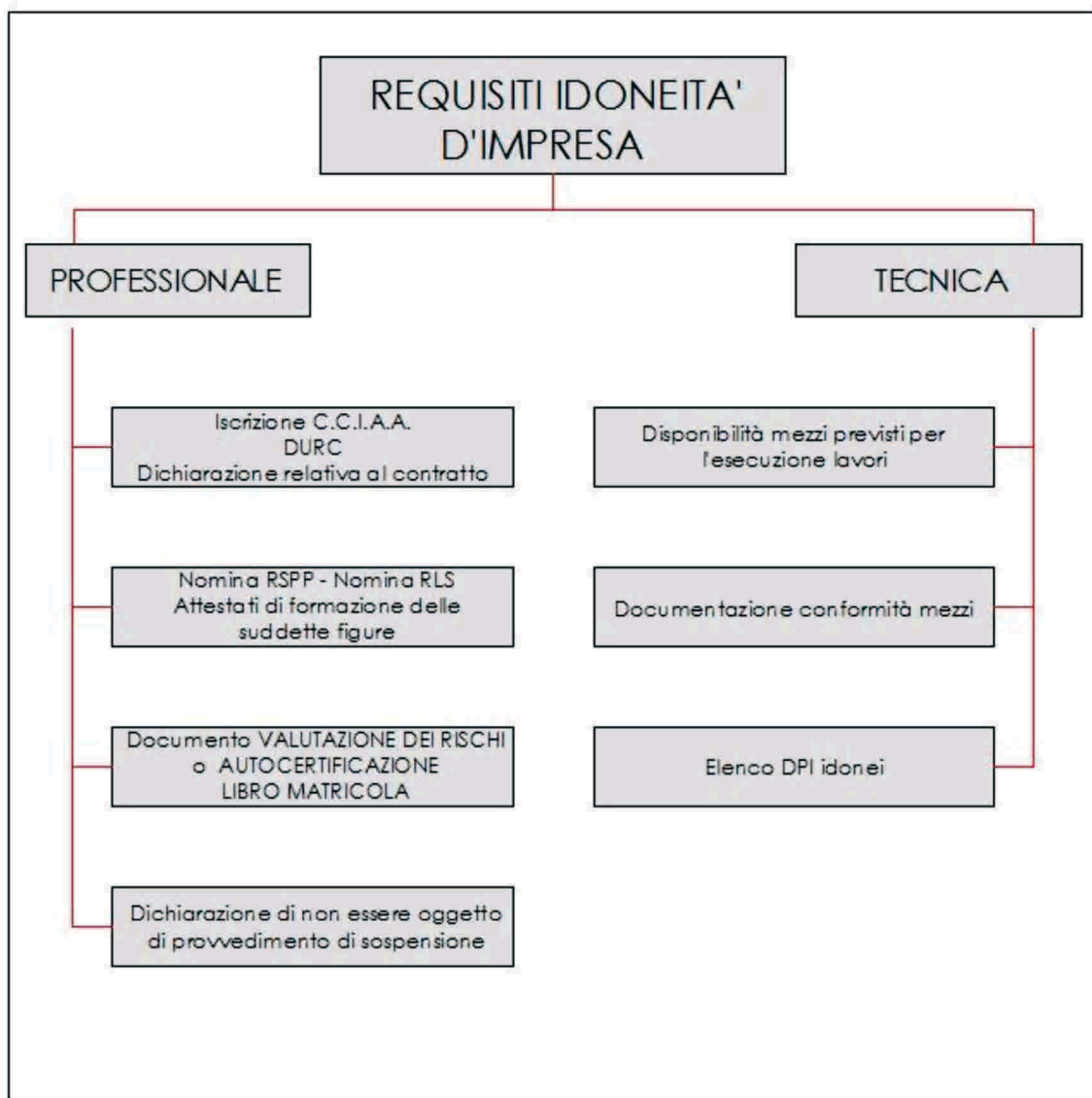
OBBLIGO 1:

Verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa.

E' obbligo del committente conferire l'incarico di effettuazione dei lavori all' impresa che possiede specifica idoneità tecnico-professionale verificando il possesso della stessa attraverso quanto previsto nell' allegato XVII del Testo Unico.

Il committente chiede anche alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (a)

Infine il committente trasmette all'amministrazione *competente*, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui al punto (a) e alla documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi, secondo le modalità prescritte nell' Allegato XVII e illustrate nel seguente schema a blocchi :



In caso di SUB-APPALTO è compito dell' impresa affidataria verificare l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori mediante i criteri illustrati nello schema a blocchi precedente.

Ai LAVORATORI AUTONOMI dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti :

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A ;
- b) Documentazione di conformità delle attrezzature ;
- c) Elenco dei DPI in dotazione ;
- d) Attestati di formazione e idoneità sanitaria ;
- e) D.U.R.C.

Per i lavori di EDILIZIA PRIVATA sono necessari :

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- b) D.U.R.C.
- c) Autocertificazione relativa all' allegato XVII oppure Produzione dei documenti indicati nel blocco precedente, a seconda del Comune richiedente.

OBBLIGO 2:

Informazioni che il committente deve fornire alla ditta appaltatrice.

Le informazioni che il committente deve comunicare alle imprese appaltanti riguardano :

- i rischi specifici presenti nell' ambiente di lavoro ;
- la presenza o assenza di lavoratori del committente ;
- informazioni relative all' utilizzo di attrezzature del committente.

Tale informativa avviene mediante :

- il PSC a cura del coordinatore per la progettazione ;
- il POS dell' impresa esecutrice ;
- il Piano di lavoro nel caso in cui vengano effettuati lavori in presenza di amianto.

OBBLIGO 3:

Assicurare la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente.

Quando in un cantiere sono presenti più imprese, diventa necessaria , nonché obbligatoria, la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente che viene regolata dal PSC.

2.2 - Obblighi del Coordinatore per la Progettazione (CSP)

Durante la progettazione dell'opera e comunque non prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore:

- redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo presente le norme della buona tecnica i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI del Testo Unico.

PSC

Il *PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)* è uno strumento operativo di pianificazione della sicurezza che il Committente deve far redigere dal Coordinatore per la Progettazione già in fase di progettazione e va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese. Il Piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.

Il Piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi.

Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

In particolare il piano contiene:

- ↳ modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- ↳ protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- ↳ servizi igienici, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari;
- ↳ protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- ↳ viabilità principale di cantiere;
- ↳ impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- ↳ impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ↳ stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 dell'all. XV del TU;
- ↳ misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- ↳ misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- ↳ misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- ↳ misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- ↳ misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- ↳ misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- ↳ misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere.

Del piano è importante il diagramma di **GANTT** che gestisce il rapporto tra le fasi di lavoro e di coordinamento delle attività. Riportando l'ordine cronologico e la durata di ogni fase lavorativa si leggono immediatamente le eventuali sovrapposizioni tra le fasi e quindi si può effettuare una valutazione delle interferenze dei rischi.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere, e, dove sia necessario, una tavola tecnica sugli scavi.

Il PSC deve contenere l'identificazione e la descrizione dell'opera .

Il PSC conterrà anche il **PROGETTO DI CANTIERE** :

il progetto di cantiere è basato sul progetto esecutivo dell'opera, sullo studio dell'area di intervento e sull'eventuale piano di sicurezza e coordinamento.

Il progetto del cantiere è costituito da :□

1. una relazione tecnica ;

2. un elaborato grafico (la planimetria generale di cantiere) e comprende, di norma, le seguenti informazioni :

- delimitazioni e accessi del cantiere ;
- viabilità destinata a pedoni e automezzi ;
- disposizione baracche per spogliatoi, servizi igienici, uffici ;
- delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali ;
- modalità di spostamento dei materiali ;
- disposizione dell'impianto elettrico e di protezione delle scariche atmosferiche, della rete idrica e fognaria.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1) Nei casi in cui sia prevista la redazione del PSC, nella stima dei costi della sicurezza vanno considerati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i costi :

- degli apprestamenti previsti nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei servizi igienici, sala refettorio, spogliatoi;
- delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza ,contenute nel PSC ;
- degli eventuali interventi per la sicurezza laddove si verifichi uno sfasamento, spaziale o temporale, delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2) Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste, le amministrazioni appaltanti considerano i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato, che comprende la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e ammortamento. I costi della sicurezza così individuati sono compresi nell'importo totale dei lavori e rappresentano la parte del costo dell'opera non soggetta a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

3) Quando vi sono lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera, i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera non assoggettabile a ribasso.

Il datore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

2.3 - Obblighi del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (CSE)

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a :

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il PSC e del fascicolo di cui al paragrafo precedente in relazione all'evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute;
- adeguare il PSC e il fascicolo tecnico in relazione all'evoluzione dei lavori;
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori , previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 del Testo Unico e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso il committente non adotti nessun provvedimento in merito alle segnalazioni, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione all'azienda sanitaria locale territoriale e alla direzione provinciale del lavoro;
- sospendere, in caso di pericolo imminente e grave, le singole lavorazioni fino alla verifica degli eventuali adeguamenti.

2.4 - Obblighi del Preposto

Gli obblighi del preposto sono individuati nell'art. 19 del TU, e consistono esclusivamente nel sovrintendere e controllare che i singoli lavoratori osservino le disposizioni loro prescritte in materia di sicurezza e assolvano i loro obblighi di legge.

Di particolare rilievo, l'indicazione mediante la quale è prevista per il preposto una formazione specifica.



3.1 – Definizioni “ lavoratore autonomo”, “impresa” e “impresa artigiana”.

LAVORATORE AUTONOMO (art. 2222 codice civile) : “ *E' colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*”.

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile (così come i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 codice civile e i componenti dell'impresa familiare) devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del TU;
- b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni prescritte nel titolo III del TU;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento (corredata di fotografia) qualora effettuino la loro prestazione in un luogo in cui le attività si svolgono in regime di subappalto. In particolare, il LAVORATORE AUTONOMO che esercita la propria attività in cantiere deve adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. I soggetti sopra citati hanno facoltà di :

- a) partecipare a corsi di formazione specifici;
- b) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni dell'art. 41 del TU

IMPRESA (art. 2082 codice civile): “*E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o modello scambio di beni o di servizi.*”

L'articolo 2082 dà una chiara definizione di imprenditore dalla quale si desume quella di *impresa*: dal punto di vista giuridico è imprenditore chi esercita un'attività produttiva (di beni o servizio scambio di essi) svolta in modo organizzato (del capitale e del lavoro proprio e altrui) con criteri di economicità (finalità di profitto o quantomeno di equilibrio tra costi e ricavi) e professionalità (abitudine e non occasionalità); dal punto di vista economico è colui che fa da intermediario fra chi dispone dei fattori della produzione (capitale e lavoro), ed i soggetti i quali richiedono la prestazione di servizi o prodotti.

IMPRESA ARTIGIANA: è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi.

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che collettiva.

In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge 443/1985 discende l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto presso la Camera di Commercio.

In base all'art.2 delle Legge 443/85 è definito imprenditore artigiano colui che :

- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell'impresa;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda.

3.2 - Obblighi del Datore di lavoro.

I datori di lavoro delle imprese aggiudicatrici e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del Testo Unico;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità visibili ;

- curare la disposizione o accatastamento di materiali e attrezzature onde evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche ;
- curare la rimozione dei materiali pericolosi, eventualmente previo coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- assicurarsi che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti avvengano correttamente;
- redigere il piano operativo di sicurezza (POS) .

POS

Il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) è un documento redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate:

- le informazioni relative a quel cantiere specifico;
- le valutazioni dei rischi ai quali sono sottoposti gli addetti dell'impresa in quel cantiere;
- le indicazioni di comportamento e indirizzo sulla sicurezza.

Il POS deve sempre essere redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere per svolgere il proprio lavoro e che abbiano lavoratori dipendenti.

Nello specifico, il POS deve presentare i seguenti contenuti :

- dati dell'impresa esecutrice;
- organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dell'impresa presenti in cantiere ed eventuali sub-appaltatori;
- documentazione inerente la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le denunce di competenza dell'appaltatore;
- dati relativi al RSPP, Medico competente, RLS (se esistente), Datore di lavoro;
- indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico competente;
- indicazioni sulla natura dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori in quel cantiere specifico;
- indicazione sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore dei lavoratori presenti in cantiere;
- indicazioni sulle procedure antincendio e di pronto soccorso in caso di emergenza;
- indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi e sulla segnaletica di sicurezza che deve essere prevista in cantiere;
- organizzazione e viabilità del cantiere;
- modalità di revisione del POS stesso;
- informazioni sull' utilizzo di impianti energetici in cantiere;
- modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- elenco dei DPI utilizzati.

PIMUS

Quando l'esecuzione dei lavori prevede l'impiego di PONTEGGI l'art. 136 del Testo Unico stabilisce obblighi fondamentali :

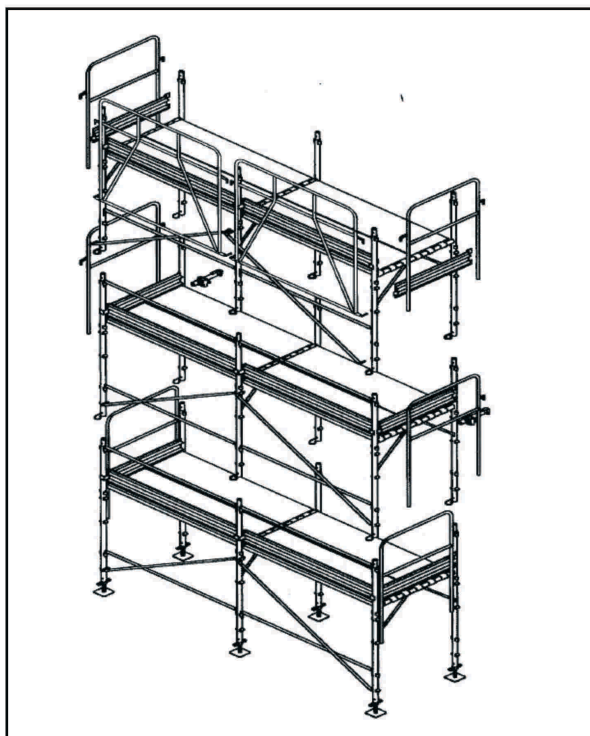
- 1) la redazione da parte dell'impresa che monterà il ponteggio di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);
- 2) la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.

La Normativa prevede i seguenti principi :

- Si possono impiegare solo ponteggi la cui costruzione è autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive ovvero dotati di libretto (il libretto contiene le informazioni sulle caratteristiche dell'opera provvisoria) ;
 - I ponteggi vanno montati sulla base di un disegno del ponteggio sottoscritto dal responsabile di cantiere;
 - Occorre incaricare un ingegnere o architetto abilitato alla professione di redigere il progetto del ponteggio nei seguenti casi :
 - quando i ponteggi sono di altezza superiore a 20 metri;
 - quando vi sono ponteggi con due autorizzazioni ministeriali diverse;
 - quando vi sono ponteggi fuori dagli schemi previsti nel libretto del ponteggio.
- Il PIMUS va redatto quando si utilizzano ponteggi alti più di 2 metri nei seguenti casi : ☐
- ☞ ponteggi metallici fissi

Per i ponti su ruote occorre una breve relazione che riporta le istruzioni di montaggio

ESEMPIO PONTEGGIO



Il PIMUS deve contenere :

1. Identificazione del cantiere nel quale verrà montato il ponteggio ;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ;
3. Identificazione della squadra di lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ;
4. Identificazione del ponteggio ;
5. Disegno esecutivo del ponteggio ;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto ;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (piano di applicazione generalizzata) ;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio ;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio ;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (circolare del MLPS n. 46/2000) .

Questo documento è finalizzato a garantire :

- la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
 - la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
 - la sicurezza di terzi che potrebbero interferire con le fasi di utilizzo del ponteggio.
- L'obbligo di garantire l'avvenuta redazione del PIMUS è del datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta i ponteggi , il quale si avvale di persona competente.□

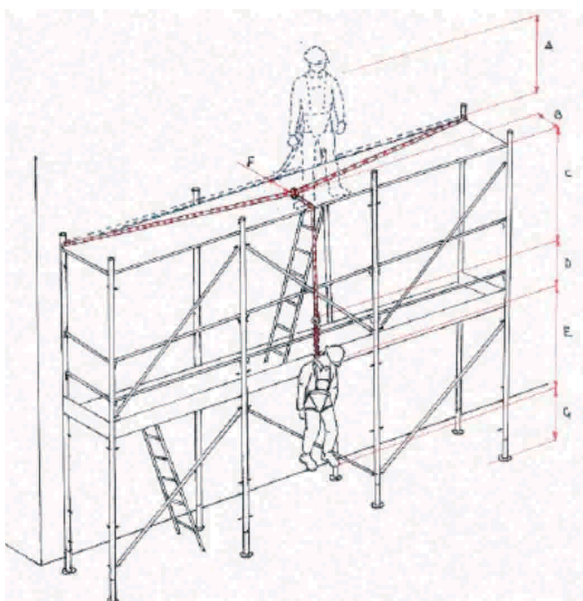
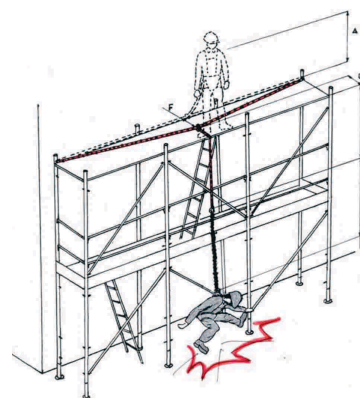


IL RISCHIO DI CADUTA

Il vero rischio a cui sono esposti i montatori di ponteggio è rappresentato dalla caduta dall'alto dell'impalcato prima della posa in opera del parapetto.

Le possibili soluzioni di contenimento dei rischi sono :

- la scelta di ponteggi che prevedono la possibilità di montare parapetti temporanei dall'impalcato sottostante e salita al piano dell'impalcato superiore in condizioni di sicurezza avendolo già dotato di parapetto; una volta installato il parapetto strutturale del ponteggio , il parapetto temporaneo è rimosso ed è riutilizzabile per il prosieguo del montaggio ai piani superiori ;
- Scelta di ponteggi con il parapetto che rimane in opera essendo parte strutturale del ponte ;
- Adozione di DPI contro la caduta dall'alto (imbracatura e sistema di arresto) .



Altezza del ponteggio = 4 m

A.	distanza tra il punto di ancoraggio e l'attacco dell'imbracatura = 1,5 m
B.	differenza tra freccia della linea vita e larghezza piano di calpestio.
H	lunghezza del cordino = B+C
D.	estensione dell'assorbitore di energia (1,75 m) *
E.	altezza dell'attacco dell'imbraco ai piedi della persona
F.	freccia della linea vita
G.	spazio libero residuo = 1 m
P	Larghezza piano di calpestio = 0,90 m

Impiego di linea vita ancorata ai montanti a livello del piano di calpestio



Vengono definiti “ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” (DPI) tutti i dispositivi finalizzati a salvaguardare la persona che li indossa dai rischi per la salute, nell’ambito di qualsiasi situazione lavorativa con cui venga a contatto : agenti fisici, chimici, biologici o eventi che possano produrre effetti dannosi

ELENCO DPI :

- Elmetti, caschi ;
- Occhiali a stanghetta e a maschera e di protezione contro le radiazioni ;
- Visiere ;
- Maschere per saldatura ;
- Guanti resistenti al calore ed antivibrazioni ;
- Indumenti impermeabili e resistenti agli agenti chimici e meccanici ;
- Scarpe con suola imperforabile e puntale rinforzato;
- Maschere facciali che preservino da polveri, gas, vapori ;
- Cuffie o tappi auricolari che preservino l’udito durante l’utilizzo di utensili rumorosi;
- Cinture di sicurezza ;
- Giubbotti ad alta visibilità con strisce riflettenti .

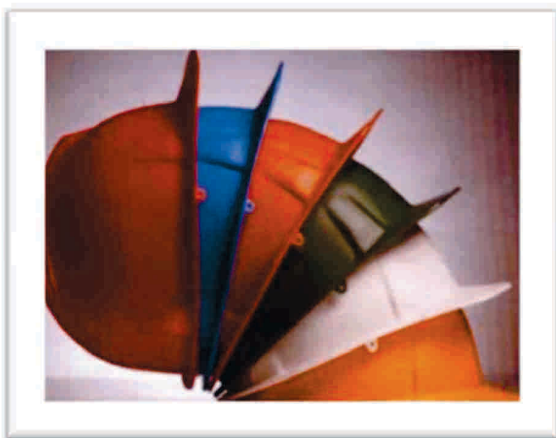
REQUISITI ESSENZIALI DPI :

- 1) Essere adeguati al rischio ;
- 2) Non comportare un aumento del rischio ;
- 3) Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ;
- 4) Devono essere marcati CE;
- 5) Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.



PRINCIPI GENERALI PER L'USO DEI DPI :

- ✚ Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi ;
- ✚ Il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi ed individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi derivanti dall'analisi;
- ✚ Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI ;
- ✚ I DPI devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne ricevuta ed impegnarsi a farne uso al momento opportuno ;
- ✚ I DPI devono essere conservati con cura dal lavoratore ;
- ✚ Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori eventuali anomalie nel DPI .
- ✚ Per l'utilizzo di DPI di Terza categoria, ossia DPI contro la caduta dall'alto, DPI per le vie respiratorie ed auto-protettori, è obbligatorio l'addestramento dei lavoratori.



✚ I **SEGNALI DI SICUREZZA** devono essere opportunamente dislocati in relazione alle attività, al tipo di macchine utilizzate e all'organizzazione del cantiere, e si suddividono in :

- ✚ segnali di salvataggio (indicano le uscite di sicurezza e i posti di pronto soccorso) ;
- ✚ segnali di informazione (forniscono informazioni complementari ad altri segnali) ;
- ✚ segnali antincendio (indicano l'ubicazione dei dispositivi antincendio).

Più numerosi sono i segnali di : **DIVIETO**, **PRESCRIZIONE** e **AVVERTIMENTO**. □



MACCHINE

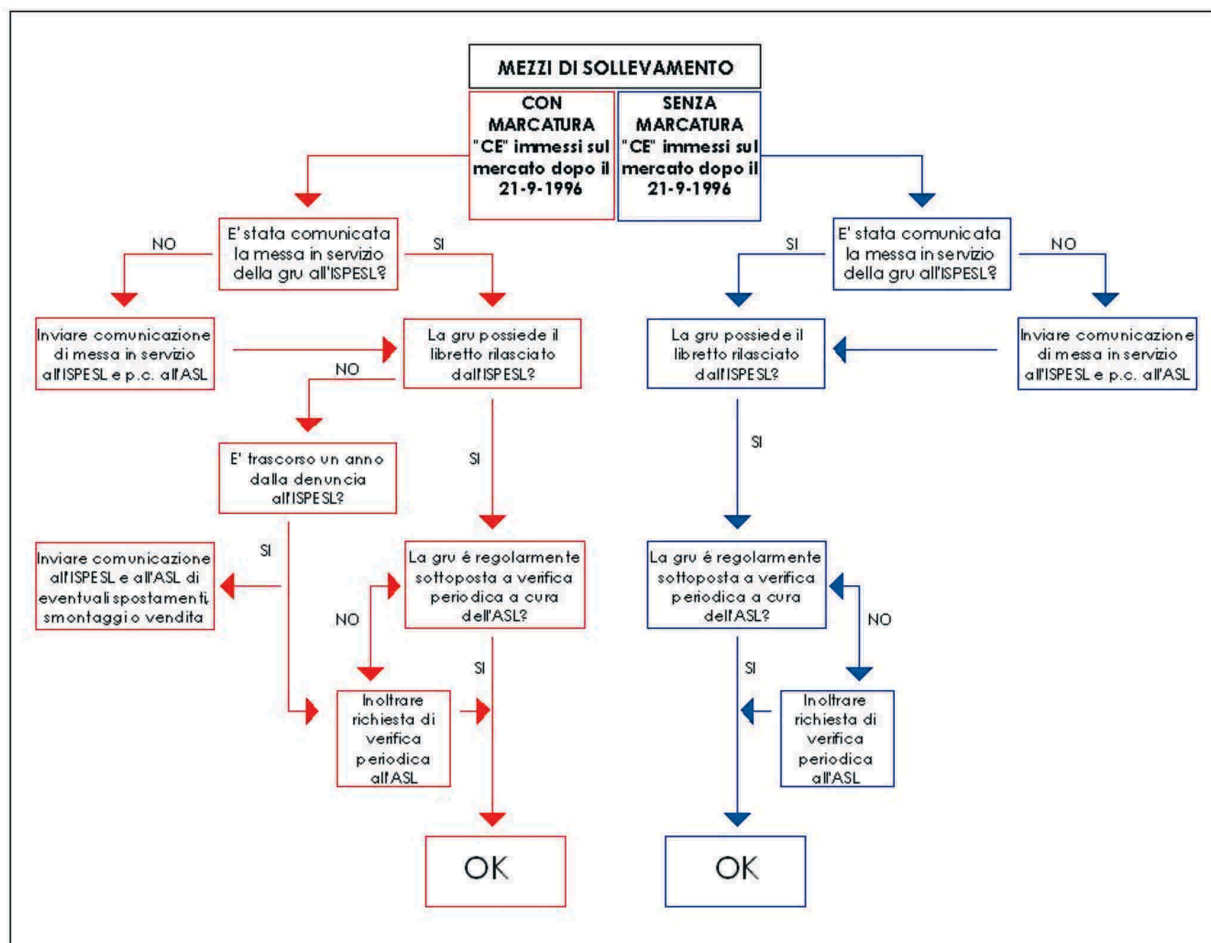
Le attrezzature e tutte le macchine utilizzate in cantiere devono essere conformi alle normative vigenti di sicurezza. Le macchine e le altre attrezzature soggette alle direttive di prodotto devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva comunitaria di riferimento. Le macchine e le attrezzature marcate CE sono obbligatoriamente dotate di un libretto di istruzioni nel quale sono indicati anche i DPI che i lavoratori devono indossare durante l'utilizzo del mezzo in questione. Le macchine possono essere raggruppate secondo le rispettive funzioni specifiche, così identificate :

- Escavazione : escavatori e pale ;
- Trasporto : piattaforme elevabili ;
- Miscelazione di materiali : betoniere, autobetoniere, centrali di betonaggio ;
- Sollevamento : gru a torre, autogru, gru su autocarri, argani.

I documenti relativi agli apparecchi per il sollevamento dei carichi, che dovranno essere tenuti in cantiere, sono :

- Libretto di “omologazione” nel caso di portata inferiore ai 200 Kg. ;
- Copia della messa in servizio all’ISPESL nel caso di portata superiore ai 200 Kg. ;
- Verifica trimestrale di funi e catene (incluse quelle per l’imbracatura) ;
- Verbale di verifica annuale sul funzionamento e stato di conservazione nel caso di portata superiore ai 200 Kg.

Il legale rappresentante di un’impresa che utilizza in un cantiere uno dei mezzi di sollevamento che rientrano nell’applicazione delle disposizioni antinfortunistiche e di controllo, quali le piattaforme elevabili per il trasporto di persone qualunque sia la portata e le macchine di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg., è tenuto ad osservare una serie di adempimenti che sono sintetizzati nel seguente schema:



Infine dovrà essere presente in cantiere la documentazione relativa agli **IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE** :

- Dichiarazione di conformità alle Norme tecniche di sicurezza eseguita dall'impresa installatrice firmata da persona abilitata e relative ricevute di invii a ISPEL e ASL o ARPA o Sportello Unico ;
- Copia degli avvisi inoltrati agli esercenti le linee elettriche, quando si opera ad una distanza inferiore ai 5 metri dalle stesse ;
- Documentazione relativa agli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore. □



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



S'intende per movimentazione dei carichi le opere di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, compreso le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro il rischio di lesioni dorso-lombari.

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.

Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana e:

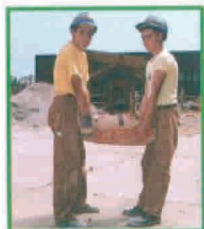
- valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico;
- adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;

Inoltre fornisce informazione per quanto riguarda:

- il peso di un carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta.

ALCUNI ESEMPI

sacco di cemento: tecniche di sollevamento in due



Posizioni SCORRETTE



POSIZIONE DI PARTENZA

- piedi appoggiati male a terra
- gambe unite
- ginocchia unite
- schiena piegata
- cattiva presa delle mani

Lavorare in posizione fissa per tempi lunghi Posizioni CORRETTE



Adattare
l'altezza del
piano di
lavoro



Lavorare in posizione fissa per tempi lunghi Posizioni CORRETTE

Divaricare le gambe



Appoggiare un
piede su un rialzo



Trasportare un peso Posizioni CORRETTE



il peso deve
essere ben
bilanciato, portato
**CON LA
SCHIENA
DRITTA** a braccia
ben tese oppure
sulle spalle



Trasportare un peso Posizioni CORRETTE



SI EVITANO INCIDENTI SE
si usano tecniche di trasporto
adeguate per carichi lunghi
(assi, tubi, scale)



4.1 - Obblighi del Lavoratore.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; deve pertanto osservare tutte le disposizioni atte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro :

- usare in maniera appropriata i DPI ;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, segnalandone tempestivamente le deficienze al datore di lavoro o al preposto;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

4.2 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In tutte le aziende viene eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”.

Con il TU viene introdotto un nuovo importante principio, secondo il quale il RLS può esercitare le sue funzioni anche a livello di “sito produttivo” (nei termini previsti dall’art. 49 TU) e non più soltanto a livello aziendale, territoriale o di comparto.

- Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS di norma viene eletto dai lavoratori che appartengono allo stesso comparto di lavoro, oppure per più aziende che appartengono allo stesso comparto o ambito territoriale può essere designato un soggetto che non appartiene alla comunità di lavoro, ma che viene incaricato di rappresentare le esigenze dei lavoratori appartenenti a quel comparto.
- Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o all’interno dei lavoratori stessi.

L’elezione del RLS avviene, di norma, durante la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro e il numero dei RLS viene così individuato :

- 1 RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori ;
- 3 RLS nelle aziende che impiegano da 201 a 1000 lavoratori ;
- 6 RLS nelle aziende che impiegano oltre 1000 lavoratori.

Il RLS :

- riceve una formazione adeguata;
- accede ai luoghi di lavoro;
- viene consultato in merito alla valutazione dei rischi;
- viene consultato sulla designazione del RSPP;
- viene consultato in merito alla formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove ed attua le misure di prevenzione idonee a salvaguardare la salute dei lavoratori ed avverte il responsabile dell’azienda qualora individuasse dei rischi.

Il datore di lavoro e il dirigente devono obbligatoriamente comunicare annualmente all’ INAIL il nominativo del RLS.

Nel caso di mancata elezione del RLS all'interno di un'azienda, è previsto che le funzioni di rappresentanza siano comunque esercitate dal rappresentante territoriale o di sito, salvo diverse intese fra le associazioni sindacali e imprenditoriali.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST) :
L'elezione o designazione del RLST avviene tramite modalità individuate da accordi collettivi nazionali ed egli ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e di sicurezza, in modo da conseguire competenze adeguate sulla prevenzione dei rischi.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO è individuato nei seguenti contesti produttivi :

- porti,
- centri intermodali di trasporto,
- impianti siderurgici,
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno impegnati per la realizzazione di tutte le opere,
- contesti produttivi con problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni con oltre 500 addetti.

4.3 – Organismi paritetici

Gli Organismi Paritetici sono costituiti a livello territoriale con lo scopo di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative finalizzate a migliorare la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro. A tale scopo, detti organismi effettuano, tramite personale qualificato, dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro.

Per la provincia di La Spezia, il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) ha sede in Via Pianagrande,18; telefono n. 0187 715270,telefax 0187 712520



Costituito da:



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





5.1 - RUMORE

Il rumore negli ambienti di lavoro è diventato uno dei problemi più importanti tra quelli compresi nell'igiene del lavoro. La continua meccanizzazione della produzione ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e ad un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio. Il rumore è causa di danno : ipoacusia e sordità , e da qui nasce la crescente attenzione al problema volta alla prevenzione e alla bonifica degli ambienti di lavoro inquinati. Il rumore, inteso come trasmissione di suoni, viene misurato in DECIBEL (dB) per quel che riguarda la pressione sonora, e in HERTZ per la frequenza.

PRINCIPI DELLA PREVENZIONE

E' necessario :

- Ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare e acquistare macchine con la più bassa emissione di rumore;
- Limitare la propagazione delle onde sonore, tramite l'utilizzo di materiali assorbenti nell'ambiente di lavoro;
- Limitare il tempo di esposizione del lavoratore;
- Proteggere il lavoratore mediante ambienti cabinati o mediante DPI quali cuffie o tappi alle orecchie.

L'art. 189 del Testo Unico fissa i seguenti limiti per il rumore :

Valore limite di esposizione (giornata lavorativa di 8 h): 87 dB(A)

Valore superiore di azione (giornata lavorativa di 8 h): 85 dB(A)

Valore inferiore di azione (giornata lavorativa di 8 h): 80 dB(A)

Livello di esposizione settimanale (5 gg lavorativi, 8 h al gg): 87 dB(A)

Il datore di lavoro sottopone alla Sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore superi gli 85 Decibel. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori di 80 Decibel su loro richiesta. Nel caso in cui l'esposizione al rumore superi gli 80 dB, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i DPI dell'udito; nel caso in cui l'esposizione al rumore superi gli 85 dB il datore di lavoro deve fare tutto il possibile affinché tali DPI vengano indossati. I locali dove le lavorazioni comportano un'esposizione del personale addetto superiore agli 85 dB sono provvisti di segnaletica apposita e, talvolta, sono perimetrati per limitarne l'accesso.

5.2 - VIBRAZIONI

Le macchine, gli utensili e gli impianti devono essere dotati di sistemi che limitino la trasmissione delle vibrazioni al corpo e agli arti dei lavoratori.

La riduzione dell'esposizione a vibrazioni deve essere ricercata anche attraverso l'utilizzo di DPI idonei.

5.3 - POLVERI, FIBRE, FUMI E GAS

Devono essere adottati tutti i provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di polveri, fibre, fumi o gas nell'ambiente di lavoro. I lavoratori devono utilizzare idonei DPI .

5.4 - SOSTANZE CHIMICHE

Nella scelta delle sostanze chimiche da utilizzare durante il lavoro occorre tener conto dei rischi che possono derivare a chi le utilizza, cercando di impiegare quelle meno pericolose.

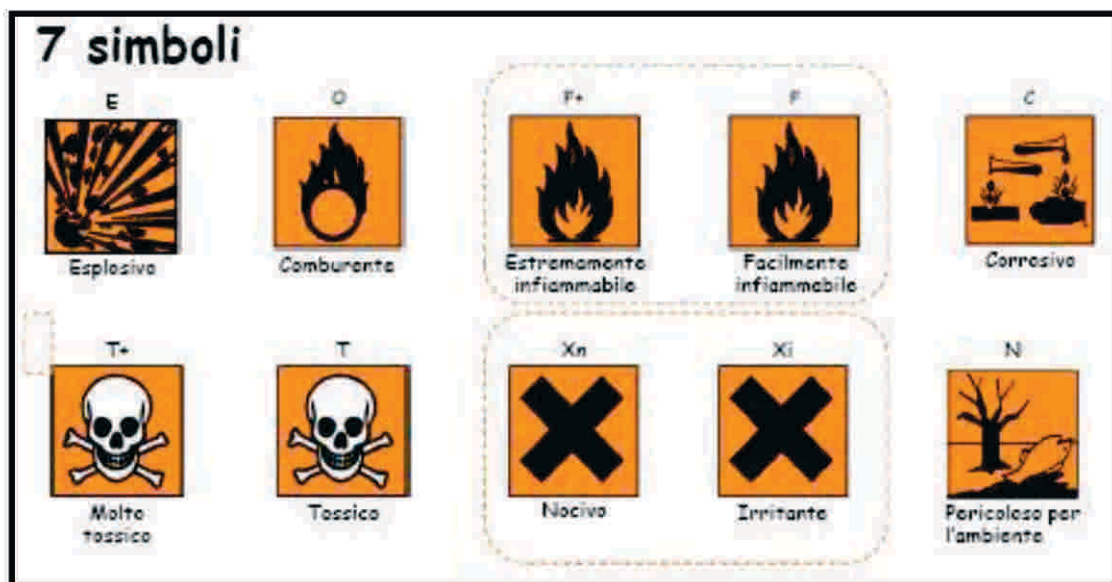
Alcune sostanze chimiche sono facilmente individuabili e sono quelle per le quali vi è l'obbligo di apporre, sul contenitore del prodotto, l'etichetta che ne attesti il grado di pericolosità. Un altro modo per segnalare la presenza di agenti pericolosi sono le FRASI DI RISCHIO che permettono di individuare le sostanze CANCEROGENE (capaci di provocare il cancro nell'uomo) e MUTAGENE (sostanze che agiscono sul patrimonio genetico della persona). Le frasi di rischio sono precedute dalla lettera R e da un numero, ad es. :

R45 può provocare il cancro;

R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;

R49 può provocare il cancro per inalazione.

I prodotti che contengono sostanze cancerogene o mutagene devono essere sostituiti con altri meno tossici. A volte, però, negli ambienti di lavoro sono presenti sostanze pericolose che non possono essere etichettate, e lo strumento necessario per individuare tutti i rischi legati all'uso di tali sostanze è la SCHEDA DI SICUREZZA che deve obbligatoriamente accompagnare tutti i prodotti pericolosi in commercio e nella quale sono contenute le informazioni relative alla composizione chimica degli stessi, alle precauzioni d'uso e alle modalità di conservazione. Tale scheda deve essere sempre in possesso di chi utilizza sostanze pericolose e deve essere obbligatoriamente rilasciata dal produttore o fornitore.





CAP. 6 – VALUTAZIONE DEI RISCHI



Il 29 luglio prossimo entrerà in vigore l'obbligo della nuova valutazione dei rischi. La **VALUTAZIONE DEI RISCHI** è la “ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza del lavoratore, inclusi quelli collegati allo stress da lavoro, all'età, alla provenienza da altri paesi e alle differenze di genere. A fine valutazione deve essere redatto un **DOCUMENTO** contenente :

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare , nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per le Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi si rimanda all' Art. 29 del Testo Unico, tenendo comunque presente la seguente indicazione :

1. nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che verranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro il 31.12.2010. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore di tali procedure standardizzate (e comunque non oltre il 30 giugno 2012) i datori di lavoro stessi potranno autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi . L'autocertificazione NON è ammessa per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose.

2. Nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti, i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi applicando le procedure standardizzate , purchè in queste aziende non vengano svolte attività che espongano i lavoratori a rischi elevati per la loro salute (rischi chimici, cancerogeni, connessi all'amianto) e neanche attività di cui all'art. 31, comma 6, lettera a),b),c),d),f),g) del TU. Nell'attesa che tali procedure standardizzate vengano elaborate, sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il documento sulla base delle normali procedure.



CAP. 7 – LE SANZIONI



TIPOLOGIE SANZIONATE		SANZIONI AMMINISTRATIVE	SANZIONI PENALI
Omissione Valutazione dei rischi e adozione del documento stesso		SI	SI
Mancata nomina del RSPP (responsabile servizio protezione e prevenzione)		SI	SI
Documento valutazione rischi non redatto conformemente alla norma		SI	NO
Mancata fornitura DPI Mancato controllo periodico Mancata comunicazione RLS		SI	SI
Mancata nomina Medico Competente (MC)		SI	SI
Mancata tessera di riconoscimento +foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro		SI	NO
Mancata osservanza degli obblighi da parte del preposto D.Lgs. 81/2008 art.19 - c. 1	Lettera: a) e) f)	SI	SI
	Lettera: b) c) d)	SI	SI
	Lettera: g)	SI	NO



CAP. 8



IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – DURC –

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA e per le attestazioni SOA.

Il DURC può essere richiesto direttamente dalle imprese, oppure attraverso i propri consulenti o le proprie Associazioni, direttamente dagli Enti pubblici appaltanti, dalle SOA.

Le imprese possono richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL e INPS - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.

Il DURC contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.

Il DURC è negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.

Il DURC per lavori privati e per le SOA può essere richiesto (e quindi emesso) alla Cassa Edile dove è iscritta l'impresa, (in caso di iscrizioni presso più Casse Edili indipendentemente ad una di queste) o, solo per i SAL e le liquidazioni finali, alla Cassa Edile della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.

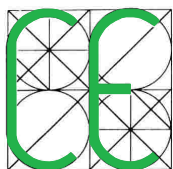
Per la provincia della Spezia è la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza – Viale Italia n. 399 – telefono 0187- 50.31.34 - fax 0187 – 52.32.16.

Il DURC viene consegnato in copia originale direttamente dallo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccomandata A/R, all'indirizzo del richiedente.

La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione del DURC di 30 giorni, ma i tre enti si sono impegnati a ridurre fortemente i tempi di risposta.

L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC o alla data indicata nella richiesta stessa. Tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, la verifica della regolarità dell'impresa verrà effettuata su tutto il territorio nazionale, utilizzando un'apposita Banca Dati presso la CNCE.

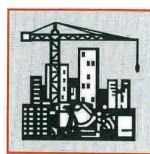
Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, (anche uno solo di questi) oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle SOA.



Costituita da:



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





BIBLIOGRAFIA



- D. Lgs. 81/2008 : Testo Unico sulla Sicurezza;
- www.acca.it/Biblus-net;
- www.edilportale.com;
- “ Opuscolo informativo sugli Apparecchi di Sollevamento” Dip. di prevenzine medica, Sezione apparecchi di sollevamento- ASL n° 1 Provincia di Milano;
- [www. tacconi-spa. it](http://www.tacconi-spa.it) ;
- “Linee Guida sui Ponteggi e Rischi caduta dall’alto” a cura dell’ISPESL -Roma

